

115.03.0/5

C/MT/MI/CA 49073 - Milano, 30 OTT. 1972

CONVERSIONE

tra
LA SOCIETA' ENERGETICA PER L'ENERGIA ELETTRICA - E.N.E.L. - rappresentata dal signori Ing. GIULIANO SERRA e Ing. GIOVANNI VISCONTI nella rispettiva qualita di Direttore del Settore Produzione e Trasmissione e Capo del Servizio Tensioelettrico - S.P.T. del Compartimento di Milano

e
al COMUNE IMMOBILE DI COTIGLIA "SANTO STEFANO" con sede in Cotiglia (Mantova), rappresentato dal Presidente signor ALDO LOSI e cio' autorizzato in base a delibera del Consiglio dei Delegati n. 121 in data 16 agosto 1972

premesse

- che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, ha autorizzato con decreto n. 167 in data 1° ottobre 1970 la costruzione nella centrale tensioelettrica di Cotiglia di tre nuove sezioni tensioelettriche della potenza nominale complessiva di 120 MW ciascuna, da affiancare alla prima sezione di pari potenza - gia' in esercizio - autorizzata con decreto n. 133 emanato il 14 ottobre 1967 dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici;
- che in data 18 luglio 1969 il Comune di Cotiglia ha rilasciato

Boh

ENEL
Compartimento di Milano
Ag. W. M. M.

to allo ENEL la licenza edilizia n. 64/1969 per la costruzione della predetta tre stazioni termoelettriche;

- che tra il Consorzio Idraulico di Cavo "S. Stefano" di seguito designato semplicemente come "Consorzio" e l'ENEL si interda con la presente convenzione disciplinare lo scarico nel canale consorziale "Ca. Rossa" - influente del "Cavo S. Stefano" - delle acque reflue risultanti dall'esercizio della centrale;

cio' premesso, si conviene quanto segue:

- 1) Il Consorzio, a conferma dei precedenti accordi intercorsi, autorizza l'ENEL a scaricare nel predetto canale le acque reflue della centrale termoelettrica di Ostiglia alle condizioni di seguito indicate.
- 2) Le acque reflue immesse dall'ENEL nel suddetto canale avranno caratteristiche chimiche e fisiche conformi alle prescrizioni che verranno stabilite dal Laboratorio Chimico della Amministrazione Provinciale di Mantova.
- 3) I quantitativi di acqua scaricati dall'ENEL nel canale consorziale non dovranno essere superiori a 0,5 mc/sec. e cio' anche in occasione delle piene del fiume Po.
- 4) Il Consorzio conferma di avere prima d'ora ricevuto dallo ENEL la somma di L. 5.200.000.- (cinquemilioni duecentomila) a titolo di contributo "una tantum", irrefattivamente determinato, per tutte quelle opere di sistemazione del canale consorziale denominato "Ca. Rossa" - influente del "Cavo

5. Stefano - che si rende necessario, e che il Consorzio assume a proprio carico, per consentire senza inconvenienti lo scarico delle acque della centrale di Ostiglia, così come stabilito nei punti precedenti.

5) Il Consorzio si impegna altresì a provvedere alla manutenzione del canale consorziale sia con il disarbo (da effettuarsi ogni qualvolta ciò si renda necessario, onde permettere in ogni momento lo smaltimento delle acque effluenti nella quantità massima prevista) sia con l'eventuale rifasimento degli argini lungo tutto il percorso, e cioè dal vano di uscita della centrale sino alla confluenza con il fiume Tevere.

6) IRIEL si impegna a versare al Consorzio un canone annuo di Lire 1.000.000,- (un milione) a partire dall'1.1.1971 a titolo di contributo nelle opere di manutenzione di cui al punto 5); il relativo pagamento avverrà in una unica soluzione, in via partecipata, il 15 dicembre di ogni anno.

7) Resta inteso, in relazione alla permanenza dell'esercizio della centrale termoelettrica di Ostiglia, l'adesione del Consorzio allo scarico delle acque reflue nel canale, il contributo per manutenzione di cui al punto 6) potrà eventualmente subire variazioni in correlazione con quelle che si verificassero nel costo della mano d'opera; tali variazioni dovranno formare oggetto di richieste dalla parte interessata all'altra parte mediante lettera raccomandata da

inviarsi almeno due mesi prima della scadenza del canone annuo;
10) il nuovo canone che venisse concordato tra le parti e che,
in difetto di accordo, venisse determinato dal Giudice, decorra
dall'anno successivo a quello della richiesta di variazione.
no.

8) Qualora le opere idrauliche del Consorzio di Scalo S. Stefano
non passassero al Consorzio di Bonifica Fossa di Fossio, il
contributo per manutenzione di cui al punto 6) verrà corri-
sposto dall'ENEL a quest'ultimo a decorrere dalla scadenza
successiva al momento in cui gli atti pervenuta congiunta
comunicazione dei due Consorzi. Il predetto contributo ver-
rà parimente assorbito nell'entrate di bonifica consortile del
Consorzio Fossa di Fossio, ove l'ENEL vi partecipasse.

9) Il Consorzio rinuncia di null'altra avere a pretendere dal
l'ENEL per qualsiasi titolo - oltre quanto stabilito dalla
presente convenzione - in connessione con lo scarico delle
acque reflue della centrale termoelettrica di Ostiglia.

10) Le parti, di comune accordo, fissano per qualsiasi contro-
versia che dovesse eventualmente insorgere tra loro circa
l'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione,
l'esclusiva competenza del Foro di Milano.

11) Le spese e tasse del presente atto sono a carico dell'ENEL.

Letto, confermato e sottoscritto

San' Aldo

fer

So

ENEL
Compartimento di Milano
Gep / [firma]